



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 52 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale P.V. 01B/RG/15 del 13.02.2015 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° P.V. 01B/RG/15 del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 13 Febbraio 2015, ore 09,00, redatto dalla D.ssa TALLARICO Giovanna, Uff. di P.G., Medico Veterinario, in riferimento ai fatti accertati in data 05.02.2015, ore 10,00 circa, in seguito ad ispezione *per la verifica della corretta applicazione delle procedure di tracciabilità*, presso la ditta **“Progetto natura Soc. Coop. Agr. OP”**, con sede legale a Ragusa, via A. De Gasperi, proprietaria dello stabilimento Centro di raccolta latte, sito a Ragusa, Zona Industriale III^ Fase con numero riconoscimento IT H5N6E CE;

Atteso che legale rappresentante della **“Progetto natura Soc. Coop. Agr. OP”** è il Sig. Campo Giovanni, nato a Ragusa il 25.08.1965 ed ivi residente in C.so Vittorio Veneto, a cui è stata rilevata la violazione di cui all'art. 6, comma 8, del D. Lgs. 193/2007 e sanzionata dallo stesso *“per la mancata applicazione dei sistemi e/o procedure predisposte ai sensi del comma 6, nella fattispecie per non aver applicato la procedura inerente la tracciabilità del latte”*;

Atteso che, a seguito dell'ispezione presso lo stabilimento, si è accertato che il latte dell'azienda Blandino Carmelo cod. az. IT017SR02 è stato consegnato dal Centro di Raccolta **“Progetto natura Soc. Coop. Agr. OP”** fino al 31.01.2015;

Che, tuttavia, dalle verifiche sulla tracciabilità del latte sul registro di carico e scarico è risultato che non sono stati annotati alcuni giorni sul registro di carico e scarico e precisamente i giorni *19-22-26 e 31 gennaio 2015*;

Visto il verbale di controllo ove viene riportato che il Sig. ARMENIA Orazio, dipendente addetto al Centro Raccolta latte, presente all'ispezione, ha dichiarato *“di aver dimenticato di trascrivere sul registro di carico e scarico /scheda tracciabilità, il latte delle distinte di raccolta dei giorni in questione”*;

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D. Lgs. 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1000.000 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **2.000,00 pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato dalla D.ssa Giovanna Tallarico, come la stessa certifica con la sottoscrizione della relata di notifica, al Sig. CAMPO Giovanni, nella qualità di legale rappresentante della **“Progetto Natura Soc. Coop. Agr.”**, mediante consegna nelle mani del Dott. Cascone Salvatore, Direttore della Progetto Natura, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dall'Avv. Francesca Corallo, giusta delega del Sig. CAMPO Giovanni, nella qualità di legale rappresentante e obbligato in solido della **“Progetto Natura Soc. Coop. Agr.”** all'ASP con prot. gen. n.° E-0005410 del 16.3.2015;

Viste le controdeduzioni a firma della D.ssa Giovanna Tallarico e del Dott. Calabrese Salvatore, Medici Veterinari del Dipartimento Veterinario del Distretto di Ragusa, con prot. n.° 2438/15/ASP RgVetRg del 16.04.2015 che dichiarano che il ricorso del Sig. Campo non può essere accolto, in quanto il ricorrente, nel produrre le sue motivazioni, non ha provato *se è stata applicata la procedura che si è data la Ditta relativamente alla tracciabilità del latte*;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Campo Giovanni e alla "Progetto Natura Soc. Coop. Agr.", nelle rispettive qualità ed obbligati in solido per le seguenti motivazioni:

L'accertamento ha evidenziato la mancata applicazione delle procedure da applicare per far sì che ci sia una tracciabilità del latte prelevato dalle aziende produttrici nel periodo dal 19 al 31 gennaio 2015.

Il signor Armenia Orazio, dipendente della ditta ed addetto al Centro raccolta del latte ammette, di aver dimenticato di trascrivere sul registro di carico e scarico/scheda di tracciabilità il latte delle distinte di raccolta dei giorni in questione.

Tale affermazione nasce dalla consapevolezza della obbligatorietà della trascrizione ai fini della tracciabilità del prodotto alimentare, nonostante la circostanza asserita dal ricorrente sig. Campo, che nelle proprie memorie difensive dichiarava, che *la mancanza delle schede di tracciabilità dello scarico al Centro di Raccolta della Cooperativa del latte trasportato nei giorni 19-22-26 e 31 gennaio 2015 con l'automezzo targato CW602AT condotto dal sig. Baglieri Carmelo è da imputarsi esclusivamente alla circostanza che in detti giorni il Sig. Baglieri ha effettuato la raccolta del latte provvedendo alla consegna dello stesso direttamente ai caseifici di destinazione, senza transitare dal Centro di Raccolta.*

Infatti la circostanza sopra riferita non esclude che sul registro di scarico e scarico, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) 178/2002, venga indicata la provenienza del latte e la destinazione dello stesso, malgrado il transito non sia avvenuto presso il Centro di Raccolta ma su un mezzo di trasporto dello stesso.

Negli scritti difensivi le motivazioni addotte dal sig. Campo non possono essere considerate come esimente né come attenuante, poiché la normativa in materia (come il Reg. CE n°178/2002) finalizzata a garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria, lega la sicurezza alimentare alla tracciabilità della filiera e dell'etichettatura, rendendoli così strumenti di garanzia della salubrità dei prodotti e della corretta informazione ai consumatori.

L'assenza, però, di precedenti violazioni della medesima specie a carico del Sig. Campo, nonché la volontà di sanare l'illecito sono elementi valutabili positivamente nell'accoglimento della richiesta subordinata di applicare la sanzione al minimo edittale.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **CAMPO Giovanni**, nato a Ragusa il 25.08.1965 ed ivi residente in C.so Vittorio Veneto, nella qualità di Legale rappresentante della "Progetto Natura Soc. Coop. Agr." e alla Progetto Natura Soc. Coop. Agr., quale proprietaria del Centro di Raccolta latte ed obbligata in solido, al pagamento della somma totale di **€ 1.000,00** (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

Ingiunge

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euromillesessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate

bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **Campo Giovanni**, sopra generalizzato, **presso il domicilio eletto nello studio dell'Avv. Francesca Corallo, sito in Ragusa V.le dei Platani n.°34/b** nella qualità di legale rappresentante della "Progetto Natura Soc. Coop. Agr.";

- alla **"Progetto Natura Soc. Coop. Agr."**, quale proprietaria dello stabilimento di Centro Raccolta latte, **con sede legale in Ragusa via A. De Gasperi n.° 20;**

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro e che l'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

L'opposizione non interrompe i termini per il pagamento della sanzione.

Ragusa, 21 APR. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



